














Le parti convengono che l'ipotesi di accordo siglata ed allegata costituirà la disciplina contrattuale di armonizzazione prevista dai commi 2,3 e 8 dell'art.4 del Decreto Legislativo n.283/98 la cui applicazione ed efficacia resta, tuttavia, condizionata alla definizione degli accordi relativi alla riorganizzazione complessiva dei comparti aziendali, con la conseguenziale ridefinizione degli organici che verranno trasferiti in attuazione del citato Decreto Legislativo n.283/98.

Laddove non dovesse essere raggiunta una intesa in relazione ai citati accordi per la complessiva riorganizzazione, le parti si incontreranno per la individuazione di una diversa disciplina di armonizzazione.



Unione degli Industriali di Roma



CONFINDUSTRIA

IPOTESI DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE CONTRATTUALE

Il giorno 18 marzo 2002 presso l'Unione degli Industriali di Roma rappresentata dal Dr. Carlo Maurizio Stiatti, si sono incontrati l'Ente **Tabacchi Italiani S.p.A.** rappresentata dal Dr. Emanuele Nastasi, dal Sig. Giulio Canini, dal Dr. Nunzio Caputi, dal Dr. Antonio Cassano e dal Dr. Riccardo Mazzei

e

la **FP CGIL** rappresentata dal Sig. Mauro Beschi e dalla Sig.ra Daniela Livi
 la **FAI CISL** rappresentata dal Sig. Roberto Vicentini e dal Sig. Leo Checcaglini
 la **UILA UIL Monopoli** rappresentata dal Sig. Agostino Siciliano e dal Sig. Pietro Pellegrini

PREMESSA

Le parti hanno preliminarmente convenuto sulla applicabilità del Contratto Collettivo Nazionale dell'Industria Alimentare (in seguito indicato per brevità **CCNL Alimentare**). Affermato il principio della unicità contrattuale, detto CCNL troverà applicazione in tutte le sue parti e regolamentazioni nei confronti sia del personale assunto direttamente, ai sensi dell'art.3 comma 6 del Decreto Legislativo n.283/1998, sia di quello trasferito dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (in seguito indicata per brevità **AAMS**) con le eccezioni di seguito riportate.

INTRODUZIONE - CAMPO DI APPLICAZIONE - DURATA

Le parti, premesso che il Decreto Legislativo n.283/1998 (art.4 comma 2) precisa che "... il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore ...", hanno preso in esame i temi relativi alla regolamentazione del rapporto di lavoro del solo personale che verrà trasferito, per gli effetti del succitato decreto, dall'**AAMS** all'**ETI** (Corporate, Stabilimenti, Saline e Agenzie) e **ETINERA**.

In particolare, e nei confronti del solo personale trasferito dall'**AAMS**, in relazione a quanto disposto dal citato decreto, trovano applicazione le disposizioni del presente Accordo di armonizzazione contrattuale; a tale scopo si indicano quali dati

retributivi utili quelli in essere e accertati alla data del 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla data di effettivo trasferimento del personale.

In considerazione dell'applicabilità della contrattazione ARAN, gli effetti economici e normativi successivi alla data del 31 dicembre 2001 non produrranno alcun esito con particolare riguardo alla determinazione della retribuzione annua lorda di provenienza.

Nei confronti del personale in fase di trasferimento o da trasferire dall'AAMS ai fini dell'applicazione dell'istituto del sostegno al reddito, così come regolato dall'accordo sindacale del 3 agosto 2000 e dal Regolamento del Fondo di sostegno al reddito, continua a trovare applicazione il vigente CCNL ARAN e sue successive evoluzioni per la determinazione e la quantificazione dell'assegno straordinario.

Le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo di armonizzazione contrattuale, si danno atto di aver attuato, per quanto di loro competenza, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.283/1998 e che le disposizioni del presente accordo sono da considerarsi fra loro correlate, inscindibili e più favorevoli.

Le parti dichiarano inoltre che i rinvii ad articoli del CCNL ARAN Comparto Aziende devono intendersi riferiti alla contrattazione ARAN 1994/97 e successive integrazioni fino al 31 dicembre 2001, fatte salve diverse specificazioni.

DECORRENZA CONTRATTUALE

Fermo restando quanto contenuto nella lettera cui è allegata la presente bozza di accordo di armonizzazione contrattuale, le parti convengono che gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente accordo si intendono aventi decorrenza a far data dal 1° luglio 2002.

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 9 dell'art.4 del Decreto Legislativo n.283/1998, al personale trasferito dall'AAMS, continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, rimanendo il personale trasferito iscritto alla gestione INPDAP per gli aspetti previdenziali (contribuzione e prestazione) ivi comprese le normative specifiche di settore.

Per quanto attiene invece all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, si provvederà ad aprire apposite posizioni assicurative presso l'INAIL ed eventuali prestazioni per invalidità temporanee e permanenti per infortuni sul lavoro o per malattie professionali, saranno trattate secondo le regole generali

[Handwritten signatures and initials]

3

INAIL. Rimarranno in essere con il predetto Istituto le eventuali prestazioni relative ad eventi avvenuti precedentemente al trasferimento.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Al personale trasferito dall'AAMS, in prima applicazione ed in via automatica, in considerazione anche delle peculiari tipologie lavorative, si applica l'inquadramento indicato nella seguente tabella di corrispondenza.

Qualifiche AMMS	Livelli del CCNL Industria Alimentare	
IX	1S	impiegati direttivi
VIII	1	impiegati direttivi
VII	2	impiegati
VI	3	operai altamente specializzati – impiegati
V	4	operai specializzati – impiegati
IV	5	operai qualificati – impiegati
III	6	operai comuni

I dipendenti che, alla data del trasferimento, svolgono funzioni di livello superiore percependo la relativa indennità, saranno inquadrati nel livello corrispondente a quello della Qualifica Funzionale ricoperta; quanto precede trova attuazione solo se la sostituzione non sia temporanea e/o avvenga per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto o attribuita a rotazione.

In sede di contrattazione integrativa saranno esaminati i percorsi di carriera anche in relazione alla prevista nuova organizzazione di lavoro.

TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

Al personale verrà applicata la struttura retributiva prevista nel CCNL Alimentare, rinnovato il 20 giugno 2001, con le specificazioni che seguono per il personale trasferito dall'AAMS, necessarie alla armonizzazione dei trattamenti retributivi previsti dal contratto ARAN.

Luca
[Signature]
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

a. Trattamento economico

Il trattamento economico complessivo percepito alla data del trasferimento, verrà ridistribuito sui seguenti elementi fissi:

- Minimo tabellare mensile (per 14 mensilità)
- Indennità di contingenza per il settore industriale (per 14 mensilità)
- E.D.R. - dall'Accordo interconfederale 31/07/1992 (per 13 mensilità)
- Aumenti periodici di anzianità (per 14 mensilità)
- Assegno perequativo per comparazione elementi fissi non riassorbibile (per 14 mensilità)
- Elemento di trasferimento non riassorbibile (per 13 mensilità).

La nuova struttura retributiva comporterà l'assorbimento della retribuzione individuale in atto alla data del trasferimento all'interno degli elementi retributivi previsti dal CCNL Alimentare.

Detto riassorbimento e ricomposizione non comporterà alcun onere aggiuntivo o qualsivoglia onere ulteriore per l'ETI e non darà luogo ad incrementi o perdite retributive per i singoli lavoratori.

Il divisore orario resta confermato in 156.

Il valore parametrico sarà quello previsto dal Contratto Alimentare.

Resta confermato che, sia per le modalità di applicazione degli istituti retributivi sopra indicati sia per tutto quanto non previsto dal presente accordo sull'argomento, si farà riferimento al CCNL Alimentare.

b. Indennità

Continuano a trovare applicazione, con le attuali modalità di calcolo previste anche dalla Tabella I del citato contratto ARAN 1994/97, le seguenti indennità:

- ✓ Indennità aziendale
- ✓ Indennità di ciclo produttivo
- ✓ Indennità di confezionamento sigari a mano (ex art.47 DPR 335/90)
- ✓ Indennità di doppio turno
- ✓ Indennità di funzione (ex art.85 DPR 269/87 - ex art.47 DPR 335/90)
- ✓ Indennità di guida veicoli a motore
- ✓ Indennità di maneggio di denaro
- ✓ Indennità di rischio e insalubrità
- ✓ Indennità di servizio notturno/festivo
- ✓ Indennità di triplo turno
- ✓ Indennità meccanografica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

- ✓ Indennità settimanale
- ✓ Premio industriale
- ✓ Premio su straordinario

c. Scatti di anzianità

Ai soli lavoratori con anzianità inferiore ai 10 anni sarà riconosciuto, alle scadenze previste, il diritto alla maturazione degli aumenti periodici nel numero indicato di seguito, secondo i valori stabiliti dal CCNL Alimentare vigente.

Gli importi attualmente percepiti a titolo di retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) verranno distribuiti sulle nuove voci retributive previste; resta, tuttavia, confermata l'anzianità di origine AAMS, ai fini dei diversi istituti contrattuali e di legge.

<u>anzianità</u>	<u>n° aumenti maturabili</u>
inferiore a 2 anni	5 scatti
inferiore a 4 anni	4 scatti
inferiore a 6 anni	3 scatti
inferiore a 8 anni	2 scatti
inferiore a 10 anni	1 scatto

d. Assegno perequativo per comparazione elementi fissi

Al fine di assicurare il mantenimento della retribuzione complessiva spettante alla data del trasferimento, eventuali differenze a favore del lavoratore tra gli importi di ciascun istituto di origine e la capienza degli istituti previsti dal CCNL Alimentare, confluiranno nell'"Assegno perequativo per comparazione elementi fissi" (per 14 mensilità).

Le parti si danno atto che al termine dell'operazione di ristrutturazione retributiva, fatta eccezione per quanto espressamente riportato nel presente accordo, tutti gli istituti retributivi esistenti in AAMS si intendono cessati, in quanto ricomposti nella struttura retributiva sopra delineata.

e. Incremento retributivo

In considerazione delle pattuizioni economiche stabilite dal presente accordo, e relative al trattamento economico di ingresso, le parti si danno atto che, per il personale proveniente da AAMS, gli eventuali incrementi del CCNL Alimentare disposte per tutta la vigenza contrattuale (31 maggio 2003), fatto salvo l'accordo 20 giugno 2001, restano interamente assorbite nel trattamento globale definito nel presente accordo.

deu

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Sin

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2002 e la applicazione del presente accordo, resta regolato dagli accordi ARAN.

Le parti convengono inoltre su un incremento annuo lordo della retribuzione fissa, denominata "Elemento di trasferimento", di € 2.081,32 (€ duemilaottantuno/32 pari a lire 4.030.000), riferito all'ex VI qualifica funzionale ARAN, come da tabella che segue.

Qualifica Funzionale	VALORE in Lire	VALORE in €
9	6.666.165	3.442,79
8	5.242.030	2.707,28
7	4.636.015	2.394,30
6	4.030.000	2.081,32
5	3.696.692	1.909,18
4	3.333.083	1.721,39
3	3.030.075	1.564,90

L'evoluzione salariale seguirà le regole e i parametri del CCNL Alimentare.

f. Determinazione della base utile al calcolo dello straordinario

Le parti convengono che il 48% dell'elemento di trasferimento concorrerà alla determinazione della base utile per il calcolo dello straordinario, ferme restando modalità di calcolo e percentuali previste dal contratto ARAN.

TRATTAMENTO DI BUONUSCITA

In ossequio a quanto disposto dal comma 9 dell'art.4 del Decreto Legislativo n.283/1998, al personale trasferito dall'AAMS, continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, rimanendo il personale trasferito iscritto alla gestione INPDAP anche per quanto attiene all'istituto della c.d. "buonuscita".

A tal fine si indicano di seguito gli istituti che concorreranno alla formazione della buonuscita: stipendio base, indennità di contingenza, assegno perequativo per comparazione elementi fissi, elemento di trasferimento, indennità aziendale.

Tali elementi concorreranno alla determinazione della buonuscita con le stesse modalità di calcolo e le stesse percentuali previste dal contratto ARAN.

Per quanto attiene all'"elemento di trasferimento", in relazione al quale non sussiste alcuna previsione nel contratto ARAN, lo stesso concorrerà, nella misura del 48%,

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'L. Carrara', 'S. n.', 'F. Carrara', 'P. Carrara', 'R. Carrara', and 'A. Carrara'. There is also a small number '7' in the bottom right corner.]

alla determinazione della base utile per il calcolo della buonuscita, ferme restando le modalità di calcolo e le percentuali previste dal contratto ARAN.

INDENNITA' FUNZIONE DIRETTIVA

Al personale con mansioni direttive, appartenente alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII ex AAMS, inquadrati nei livelli direttivi del CCNL Alimentare, non applicandosi la regolamentazione legale e contrattuale sui limiti di orario, non si darà luogo al pagamento di prestazioni aggiuntive e/o straordinarie eventualmente effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro.

Al predetto personale verrà corrisposta mensilmente un importo pari al 10% della somma delle voci "minimo contrattuale" e "ex indennità di contingenza" ed inserite nella voce "Indennità funzione direttiva" con la clausola di non assorbibilità.

QUADRI

L'ETI, nel riconoscere il comune interesse allo sviluppo delle capacità professionali dei dipendenti provenienti dall'AAMS, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, valorizzerà tali competenze anche attraverso l'inserimento nella categoria Quadri.

NORMATIVE INTEGRATIVE AD PERSONAM

In deroga a quanto previsto dal CCNL Alimentare ai dipendenti trasferiti dall'AAMS continuano ad applicarsi ad personam le discipline previste dal contratto di provenienza alla data del 31 dicembre 2001 relativamente a:

- contratto collettivo nazionale integrativo al CCNL ARAN del 24.05.2000 sottoscritto il 21 dicembre 2001, relativamente a:
 - ✓ Titolo II Capo II artt.6/14,
 - ✓ Titolo IV artt.25 e 26,
 - ✓ Titolo V art.31 e 35;
- orario di lavoro pari a 36 ore settimanali; eventuali riduzioni di orario convenute in sede di rinnovo del CCNL Alimentare non influenzeranno quindi, fino a concorrenza, l'orario di lavoro dei lavoratori trasferiti dall'AAMS. Per effetto del minor orario di lavoro del personale trasferito dall'AAMS non trovano applicazione, fino a concorrenza, le riduzioni di orario previste dall'art.30 del CCNL Alimentare;
- applicazione delle percentuali di maggiorazione previste in tema di lavoro straordinario;
- fruizione 30 giorni di ferie;

- fruizione di 2 giorni per ex festività del 2 giugno e del 4 novembre; le parti si danno atto che, ove intervenisse un provvedimento di abrogazione della norma delle ex festività del 2 giugno e del 4 novembre per il pubblico impiego, cesserà automaticamente il godimento delle stesse per il personale trasferito dall'AAMS, così come previsto nel presente accordo;
- fruizione 4 giorni di permesso retribuito;
- fruizione dei permessi di cui all'art.24 del CCNL ARAN 1994/97;
- periodo di comporto, aspettativa post comporto e relativo trattamento economico;
- aspettativa non retribuita;
- tutela delle lavoratrici madri.

PERMESSI PER ASSEMBLEE

A parziale deroga di quanto stabilito in materia di permessi retribuiti per assemblee, tutti i lavoratori ETI possono usufruire di un monte ore annuo pari a 11 ore.

MENSE AZIENDALI

Resta confermato il servizio di mensa, fatta salva la facoltà di individuare soluzioni alternative.







EX FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE







A decorrere dalla data di trasferimento, nei confronti dei dipendenti trasferiti dall'AAMS continua a trovare applicazione quanto previsto in materia di Fondo unico di amministrazione, con i criteri del CCNL ARAN.




Il Fondo verrà alimentato con un ammontare derivante dal riproporzionamento delle unità e delle somme stanziare per l'esercizio 2002 dall'AAMS rispetto alle unità trasferite all'ETI; l'importo complessivo deve intendersi al netto degli oneri aziendali.

Quanto sopra sarà oggetto di verifica tra le parti anteriormente alla sottoscrizione definitiva delle intese.

[Handwritten signatures and initials]

PREVIDENZA INTEGRATIVA

A tutti i lavoratori dell'ETI si applica l'accordo 12.06.1997 relativo all'istituzione del Fondo Nazionale Pensioni Complementari (ALIFOND) previsto per i dipendenti della industria alimentare con la seguente specificazione contributiva:

- 2% a carico azienda da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o Buonuscita.

SISTEMA INCENTIVANTE

Successivamente alla definizione del presente accordo, verrà negoziato un sistema per obiettivi e/o un sistema incentivante, in linea con il CCNL Alimentare e con gli orientamenti contenuti nell'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, sottoscritto da Governo, Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE PREROGATIVE SINDACALI - DISTACCHI

Per i dipendenti trasferiti dall'AAMS continua a trovare applicazione quanto previsto in materia di distacchi sindacali, fino a nuova contrattazione.

NOTA A VERBALE

In sede di contrattazione della nuova organizzazione del lavoro, che sarà orientata alla valorizzazione delle professionalità esistenti e all'utilizzo ottimale delle risorse aziendali, saranno ricercate soluzioni tendenti ad equiparare, per tutti i lavoratori, taluni istituti interessati dalla stessa nuova organizzazione del lavoro.

Distribuzione incrementi retributivi

08.03.2002

Ipot. con lit.		310.000		al 6° livello	
AAAMS	Alim	EdT (x 13)	aumento anno	aum. anno in €	
9°	1°S	512.782	6.666,165	3.443,00	
8°	1°	403.233	5.242,030	2.707,50	
7°	2°	356.617	4.636,015	2.394,50	
6°	3°	310.000	4.030,000	2.081,50	
5°	4°	284.361	3.696,692	1.909,50	
4°	5°	256.391	3.333,083	1.721,50	
3°	6°	233.083	3.030,075	1.565,00	

3°	AMMS		Alimentare				Totale
	anno	mezzo	anno con accordo	mezzo x13	14°		
Slip per 13 mesi	14.661.829	1.127.833	14.216.440	1.015.460	1.015.460		
I.L.S per 13 mesi	13.095.355	1.007.335	13.968.822	997.773	997.773		
RIA MEDIA x 13 mesi	1.865.146	143.473					
Totale	29.622.330	2.278.641	28.445.262	2.117.309	2.097.309		
per accordo	3.030.075						
TOTALE	32.652.405		32.652.405	2.350.392	2.097.309		32.652.405

AAMS		Aliment.		Straordinari			
buonauscita		buonauscita		AAMS			
80%	11.729.463	11.373.152		valore ora	valore h	+ 15%	lit x h
48%	6.285.770	6.705.035		oggi	14.828	2.224	17.052
80%		208.008		ex AAMS dopo trasferimento			
80%	1.492.117			valore ora	valore h	+ 15%	lit x h
80%	19.507.350	941.654		con 48%	15.545	2.332	17.876
base di calcolo		base di calcolo		EDT			
48%		80%					
1.454.435		1.163.549					
base di calcolo		base di calcolo					
20.391.390		20.391.390					

08.01.2002

base di calcolo

48%

base di calcolo

80%

base di calcolo

4°	AMMS		5°	Alimentare				14°	totale
	anno	mese		anno con accordo	mezz x13	14°	totale		
Slip per 13 mesi	16.167.671	1.243.667	Paga base	15.637.860	15.637.860	1.116.990	1.116.990		
11 S per 13 mesi	13.191.048	1.014.696	Contingenza	14.032.242	14.032.242	1.002.303	1.002.303		
RIA			EDR	260.090	260.090	20.000			
MEDIA x 13 mesi	1.733.031	133.310	scatti						
Totale	31.091.750	2.391.673	Assegno periquant.		1.161.648	82.975	82.975		
			Totale	29.930.102	31.091.750	2.222.268	2.202.268		
per accordo	3.333.083		EDT		3.333.083	256.391			
TOTALE	34.424.833		TOTALE	34.424.833	2.478.639	2.202.268	34.424.833		

AMMS		Aliment.		Straordinari		
buonauscita	buonauscita	buonauscita	AMMS			
80% 12.934.137	12.510.288	12.510.288	valore ora oggi	valore h + 15%	lit x h	
48% 6.331.703	6.735.476	6.735.476	15.683	2.352	18.036	
80% 20.652.263	208.000	208.000	ex AMMS dopo Infortunio			
base di calcolo	929.318	929.318	valore ora con 48%	valore h + 15%	lit x h	
80% 1.599.880	1.279.904	1.279.904	16.472	2.471	18.943	
base di calcolo	21.662.986	21.662.986				

08.03.2002

base di calcolo

base di calcolo

base di calcolo

5°	AAMS		Alimentare				08.03.2002	AAMS		Aliment.		Straordinari						
	anno	mese	anno cont.	anno cont. accordo	meze x13	14°		totale	buonauscita	buonauscita	valore ora	valore h	+ 15%	lit x h	valore ora con 48% EAT	valore h	+ 15%	lit x h
Slip per 13 mesi	17.782.921	1.367.917	17.059.700	17.059.700	1.218.550	1.218.550		80%	14.226.337	13.647.760	08h	16.597	2.490	19.086				
115 per 13 mesi	13.286.247	1.022.019	14.095.662	14.095.662	1.006.833	1.006.833		48%	6.377.399	6.765.918								
RIA			EDR	260.000	20.000	-		80%	1.760.298									
MEDIA	2.200.372	169.259																
* 13 mesi																		
Totale	33.269.540	2.559.195	Assegno perequati.	1.854.178	142.629	142.629		80%	22.364.033	1.483.342	base di calcolo							
			Totale	33.269.540	2.388.812	2.388.812												
per accordo	3.696.692		EAT	3.696.692	284.361	-		48%	1.774.412	1.419.530	base di calcolo							
TOTALE			36.966.232			2.672.373		2.368.812		37.108.861								

ex AAMS dopo trasferimento			
valore ora	valore h	+ 15%	lit x h
08h	16.597	2.490	19.086
valore ora con 48% EAT	17.472	2.621	20.402

6°		AMIS			3°					Alimentare				08-03-2002			Straordinari	
Sup. per 13 mesi	anno	mezz	Paga base	anno ccnl	anno con accordo	mezz x13	14°	totale		buonauscita	Aliment. buonauscita	AAMS		AAMS				
L1.S per 13 mesi			Contingenza							80%	14.785.120	valore ora	valore h	+ 15%	lit x h			
	19.383.000	1.491.000		18.481.400	18.481.400	1.320.100	1.320.100			80%	15.506.400	oggi	17.507	2.626	20.133			
	13.390.247	1.030.019	EDR	14.159.054	14.159.054	1.011.361	1.011.361			48%	6.427.319							
				260.000	260.000	20.000				80%	208.000							
RIA																		
MEDIA x 13 mesi	2.357.763	181.366	scatti							80%	1.886.210							
Totale	35.131.010	2.702.385	Assegno perequat.	2.230.556	2.230.556	159.325	159.325			80%	1.784.445							
			Totale	32.900.454	35.131.010	2.510.786	2.490.786			base di calcolo	23.819.929							
										base di calcolo	1.934.400							
per accordo	4.030.000		EDT	4.030.000	310.000						1.547.520							
											base di calcolo							
											25.121.431							
													18.461	2.769	21.230			

ex AAMS dopo trasferimento

7°	AMMS		2°	Alimentare				
	anno	mese		anno con accordo	anno con accordo	mese x13	14°	totale
Slip. per 13 mesi	22.193.171	1.707.167	Paga base	23.457.140	23.457.140	1.675.510	1.675.510	
I.S. per 13 mesi	13.537.281	1.041.329	Contingenza	14.380.996	14.380.996	1.027.214	1.027.214	
RIA			EDR	260.000	260.000	20.000	-	
MEDIA x 13 mesi	2.784.567	214.197	scatti					
Totale	38.515.019	2.962.694	Assegno perquasi.	38.098.136	416.883	29.777	29.777	
			Totale	38.515.019	2.752.501	2.732.501	2.732.501	
per accordo	4.636.015		EDT		4.636.015	356.617	-	
TOTALE	43.151.034		TOTALE	43.151.034	3.109.118	2.732.501	43.151.034	

08.03.2002		AAMS	buonauscita	buonauscita
		80%	17.754.537	18.765.712
		48%	6.497.895	6.902.878
		80%	-	208.000
		80%	2.227.654	-
base di calcolo		80%	26.480.085	333.506
	48%		2.225.287	1.780.230
		base di calcolo		27.990.326

8°		AMS		1°		Alimentare							
anno		mese		anno conl		anno con accordo		mese x13		14°	totale		
Slip. per 13 mesi	25.015.250	1.924.250	Paga base	28.432.600	28.432.600	2.030.900	2.030.900						
L.S per 13 mesi	13.729.469	1.056.113	Contingenza	14.602.952	14.602.952	1.043.068	1.043.068						
			EDR	260.000	260.000	20.000	-						
RIA			scatti										
MEDIA x 13 mesi	5.141.031	395.464	Assegno perequat.		590.198		42.157	42.157					
Totale	43.885.750	3.375.827	Totale	43.295.552	43.885.750	3.136.125	3.116.125						
per accordo		5.242.030		EDT		5.242.030		403.233		-			
TOTALE		49.127.780		TOTALE		49.127.780		3.539.358		3.116.125		49.127.780	

08.03.2002		AAMS		Aliment.	
base di calcolo		buonauscita		buonauscita	
80%	30.715.170	80%	20.012.200	80%	22.746.080
80%	4.112.825	48%	6.590.145	80%	7.009.417
80%	30.715.170	80%	-	80%	208.000
48%	2.516.174	80%	2.012.940	80%	32.448.595
base di calcolo		base di calcolo		base di calcolo	

9°	AMS		1° S	Allimentare				
	anno	mese		anno conl	anno con accordo	meze x13	14°	totale
Slip, per 13 mesi	28.585.921	2.198.917	Paga base	32.697.560	32.697.560	2.335.540	2.335.540	
I.I.S per 13 mesi	13.931.203	1.071.631	Contingenza	14.793.184	14.793.184	1.056.656	1.056.656	
			EDR	260.000	260.000	20.000	-	
RIA			scatti					
MEDIA x 13 mesi	4.039.347	310.719	Assegno perequall.					
Totale:	46.556.471	3.581.267	Totale	47.750.744	47.750.744	3.412.196	3.392.196	
per accordo	6.666.165		EDT		5.471.892	420.915	-	
TOTALE	53.222.636		TOTALE	53.222.636	3.833.111	3.392.196	53.222.636	

08.03.2002		AAMS		Alliment.	
		buonuscita		buonuscita	
80%	22.868.737	26.158.048			
48%	6.686.977	7.100.728			
80%	-	208.000			
80%	3.231.478	-			
base di calcolo	80%	32.787.192			
48%	2.626.508	80%	2.101.207		
base di calcolo			35.567.983		